

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sez III civile

Nella persona della dr.ssa Laura Ferraro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa **R.G. 22833/08** promossa da

C... srl in persona del legale rappresentante G F, con sede in Grugliasco, elettivamente domiciliata in Torino, corso Tassoni 12, presso l'Avv. Massimo Perrini che la rappresenta per delega a margine dell'atto di citazione

attrice

contro

L G e S H

convenuti contumaci

T Assicurazioni SpA, con sede in Torino, in persona di C dr. P e V dr A, procuratori speciali della mandataria G.B.S. Sp.A., elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini 15 presso l'avv. Vito Di Luca e l'avv. Giorgio Gianoglio che la rappresentano per delega su foglio unito alla comparsa di costituzione

convenuta

Oggetto: *risarcimento danni da circolazione stradale*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'attrice: Voglia il Giudice di Pace respinte le avversarie eccezioni, accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarare tenute e condannare le parti convenute congiuntamente disgiuntamente e in solido tra loro al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3.540,00 o altra ritenuta dovuta o accertata, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dal fatto al saldo. Con il favore delle spese di causa oltre Iva Cpa e 12.50% di rimborso spese generali anche sulle spese successive e tassa di registro.

I convenuti: *contrariis rejectis*.

In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto assolverla da ogni avversaria domanda. Con il favore delle spese e onorari di causa.

In subordine nel merito: Dichiarare la T S.p.A. tenuta a risarcire in tutto in parte i danni subiti dalla C srl nella misura in causa provata con deduzione dell'Iva. Spese compensate.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione ritualmente notificati parte attrice adiva il giudizio esponendo quanto segue.

Il 17.12.2007 in Rivalta, Interporto Sito il Ford Transit t.ga ... della C srl, assicurato dalla F S, condotto dal Sig. G M, era urtato e danneggiato dal Ford Transit t.ga ... del sig. L G, assicurato dalla T Ass.ni SpA condotto dal sig. S H che non concedeva la dovuta precedenza e sottoscriveva il modulo CAI assumendosi la responsabilità del sinistro.

Vana era la richiesta di risarcimento dei danni inoltrata ad entrambe le compagnie ex art. 145 dlgs 209/2005.

Nella prima udienza si costituiva la T SpA sollevando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva; era dichiarata la contumacia degli altri convenuti. La causa era rinviata, su istanza delle parti, per consentire a parte attrice di presentare memoria di replica e alla convenuta la memoria di contro replica; quindi era fissata per trattazione l'udienza del 08.01.09 nella quale le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Ritenuta la causa sufficientemente istruita su base documentale il GdP la rinviava all'udienza del 11.02.09, autorizzando il deposito di note conclusionali e precisate le conclusioni la tratteneva per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della T SpA secondo la convenuta il danneggiato che non intende avvalersi della procedura dell'indennizzo diretto a norma dell'art. 149 dlgs 209/2005 ha la facoltà di agire nei confronti del responsabile ex artt 2043 e 2054 c.c. ma non anche nei confronti della sua assicuratrice.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

L'esegesi della lettera dell'art. 149 consente di rilevare quanto segue

In presenza delle condizioni di cui all'art. 1(sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per rca) il danneggiato DEVE rivolgere la *richiesta* di risarcimento alla società garante del suo veicolo.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, e di diniego o mancanza di offerta, il danneggiato PUO' proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 c. 2 nei *sol*i confronti della propria impresa di assicurazioni.

Il danneggiato dunque può e non deve proporre l'azione nei confronti della propria assicuratrice.

Se decide di avvalersi di tale facoltà, procede nei confronti della *sola* assicuratrice del proprio veicolo.

Se invece decide di avvalersi di altra procedura, dovrà procedere non nei confronti della *sola assicuratrice del responsabile del danno, ma anche nei confronti del responsabile.*

L'art. 15 l. 990/69 è sostituito infatti dall'art. 144 dlgs 209/2005 intitolato: "Azione diretta del danneggiato" in cui al comma 1° si legge che il danneggiato "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (...)" e si giunge al comma 3° per sentir precisare che " nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato *anche* il responsabile del danno".

Presupposto per la proponibilità dell'azione è l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 145 e 148 dlgs 209/2005. In questo caso, l'azione dei confronti della T SpA era preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni e nel rispetto dello spatium deliberandi.

Lo spirito che chiaramente informa il Nuovo Codice delle Assicurazioni è di tutelare maggiormente il danneggiato, ritenuto soggetto debole, rispetto alla legislazione precedente. Il *doversi* rivolgere per la *richiesta* alla propria assicuratrice è stato introdotto per facilitare l'ottenimento del risarcimento attraverso una società non estranea, contrattualmente legata al richiedente. Ma, per il danneggiato, non sussiste l'obbligo di chiamare in giudizio la propria assicuratrice, e se egli decide di non farlo, non avrebbe senso privarlo della tutela già stabilita dall'art. 18 l 990/69 e prevista oggi dall'art. 144 dlgs 209/2005.

Per riassumere. **Non essendovi obbligatorietà dell'azione diretta ex art. 149, nulla impedisce al danneggiato che abbia correttamente instaurato la fase stragiudiziale di esperire alternativamente l'azione diretta di carattere generale nei confronti della società assicuratrice del veicolo danneggiante.**

Questa interpretazione trova conferma nella ordinanza della Corte Costituzionale n. 205/2008 e nelle ancor più recenti ordinanze della Consulta n. 440 e 441 del 23 dicembre 2008.

Nel caso specifico, vi è anche un dato di fatto che depone per la legittimità dell'azione intrapresa dalla parte attrice.

L'art. 149 dlgs 209/2005 dispone la procedura del risarcimento diretto dei danni in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la rca.

La C aveva inviato la richiesta di risarcimento alla FS e alla T Ass.ni con raccomandate a.r. in data 19.12.07 ricevute da entrambe il 27.12.07.

La F S Assicurazioni con raccomandata a.r. del 23.01.2008 riscontrava la ricezione della richiesta di risarcimento dei danni e comunicava che il "veicolo di controparte non risulta assicurato con la compagnia indicata sul modulo di contestazione amichevole-denuncia di sinistro". correttamente dunque la parte attrice, in base ai dati in suo possesso, ricavati dal modulo CAI , ha chiamato in giudizio l'impresa di assicurazione del responsabile civile, come stabilisce l'art. 144 dlgs 209/2005, *in quanto non era certa la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 149 dlgs 209/2005*.

Si ricorda qui che, nel caso di procedimento ex art. 149, il comma 6° di tale articolo dispone che l'impresa del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime; e che in questo caso la T SpA esplicitamente dichiara di non contestare né l'anziché il quantum debeatur.

Si osserva infine che il corrispondere il dovuto risarcimento al danneggiato è obbligo di legge, che si fonda su basilari principi di giustizia e chiama in causa rilevanti considerazioni di ordine sociale ed economico.

In questo caso si constata che la F S respingeva la richiesta di indennizzo diretto con l'indicazione di un motivo risultato insussistente, mentre a sua volta la T Assicurazioni SpA sosteneva di non essere passivamente legittimata, mentre si ritiene legittima la sua chiamata in causa, in quanto garante per rca del veicolo del responsabile civile.

Per quanto riguarda l'ordinanza n. 2147/08, si richiama la norma ex art. 187 cpc: poiché l'eccezione non verteva sul merito del giudizio, si è ritenuto di non deciderne separatamente, con sentenza parziale, e di continuare la trattazione della causa, per decidere su di essa unitamente al merito e alla attribuzione delle spese legali; l'ordinanza è stata motivata con riferimento sommario alla lettera degli articoli 149 e 144 dlgs 209/2005, spettando alla sentenza la definitiva decisione, supportata dalle relative, indispensabili motivazioni.

An debeat. La convenuta T Assicurazioni SpA non contesta ne l'an ne il quantum debeat, come si evince dalla comparsa di costituzione e risposta e dalla memoria in causa, e come da essa dichiarato esplicitamente nelle Note difensive conclusionali: “ nulla infine vi è da osservare in punto al merito, non contestandosi ne l'an ne il quantum debeat.”

E' prodotto il modulo Cai integralmente compilato, coerente in ogni sua parte, e sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti, non contestato, in cui il sig. S si assume la responsabilità del sinistro. Il modulo risponde a tutte le condizioni precisate dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 13019/06) affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale possano essere presunte legalmente veritiere e possa perciò essere alle stesse conferita l'efficacia probatoria indicata nelle disposizioni normative. In particolare il modulo contiene la descrizione del sinistro, con relativa rappresentazione grafica, che consente di individuare chiaramente la posizione dei mezzi coinvolti al momento dello scontro e la situazione dei luoghi in cui il sinistro si è verificato. Pertanto, a norma dell'art. 143 c. 2 dlgs 209/2005, si deve presumere che l'incidente si sia verificato nelle circostanze e con le modalità e le conseguenze descritte nel modulo CAI.

Ne consegue l'accertamento della responsabilità esclusiva, per violazione dell'art. 145 CdS del conducente sig. S nella causazione del sinistro.

Nesso di causalità. Il nesso eziologico tra i danni riportati dal mezzo attoreo e il sinistro è dimostrato dal modulo Cai e non è contestato.

Quantum debeat. E' prodotta la fattura n. 02 del 18.01.2008 intestata alla C srl. Le voci di danno riguardano il cofano anteriore (con precisazione delle parti) come da descrizione nel modulo Cai; l'importo Iva compresa è di €3.540,00. La somma non è contestata dalla convenuta, che chiede la detrazione dell'Iva.

In proposito di osserva quanto segue.

L'esborso per riparazioni è dimostrato dal documento fiscale, in data cronologicamente vicina alla data del sinistro. in base alla comune esperienza, considerata l'entità dei danni rammostrati dalle prodotte fotografie, si ritiene che la somma recata in fattura sia congrua e proporzionata alle riparazioni effettuate. La parte attrice non chiede il risarcimento del danno da fermo tecnico.

L'attore è una società e può portare l'Iva in compensazione. Pertanto dall'importo in fattura deve essere detratto l'ammontare dell'Iva, pari ad €590,00. Alla C srl spetta in risarcimento l'importo di € 2.950,00. questo importo deve essere rivalutato in base agli indici Istat dalla data del sinistro alla data di deposito della

sentenza; per il medesimo periodo, sulla somma ante rivalutazione, devono essere calcolati gli interessi, che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento. Sul complessivo importo (somma rivalutata più gli interessi come sopra indicato) deve essere applicato l'interesse di legge dalla data di deposito della sentenza al pagamento.

Spese legali. A norma dell'art. 91 c.p.c. le spese legali della parte attrice vengono poste a carico delle parti convenute e si liquidano come da nota depositata in complessivi €1.858,00 di cui €729,00 per diritti €840,00 per onorari, €196,13 per spese imponibili, €93,00 per spese esenti, oltre Iva e Cpa sull'imponibile, oltre €12,50 % per rimborso forfetario come per legge e tassa di registro.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.

PQM

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

- respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
- accertata e dichiarata la legittimazione passiva di T Assicurazioni SpA in persona di C dr. P e V dr A, procuratori speciali della mandataria G.B.S. Sp.A.,
- accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente di parte convenuta nel sinistro per cui è causa

accoglie le domande proposte in giudizio da C srl in persona del legale rappresentante G F e conseguentemente condanna in solido tra loro L G, S H e T Ass.ni Assicurazioni SpA in persona di C dr. P e V dr A, procuratori speciali della mandataria G.B.S. Sp.A., a pagare alla parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 2.950,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in motivazione; condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, a pagare a C srl in persona del legale rappresentante G F le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.858,00 per diritti onorari, spese oltre Iva e Cpa sull'immobile, oltre 12,50% per rimborso forfetario come per legge.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Torino 6 marzo 2009

Il Giudice di Pace

Dr.ssa Laura Ferraro